

(ente)	(sigla)	(numero)	(data)
COMUNE DI BREMBIO Provincia di Lodi Cod. Ente 10919	C.C.	7	30/04/2016

(oggetto)

APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE ALIQUOTE/DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - ANNO 2016

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 11.00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito presso la sala delle adunanze – Palazzo Comunale, il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Presenti</i>		<i>Assenti</i>	
RANDO GIANCARLO	Sindaco	MARAZZI FRANCESCO	Consigliere
SOZZI GIUSEPPE	Consigliere	SIBRA ILARIA	Consigliere
GHIDOTTI ORIANA	Consigliere	FUSAR POLI MARGHERITA	Consigliere
GHIDOTTI SILVIA	Consigliere	DRAGONI DOMENICO	Consigliere
TONANI GIAMPIETRO	Consigliere	BOTTI GIUSEPPE	Consigliere
CORBELLINI CLAUDIO	Consigliere		
Nr. Presenti: 6		Nr. Assenti: 5	

Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno: GIUSEPPINA CISARANI.

Partecipa alla seduta il Dr. ALBERTO NANTISTA Segretario Comunale.

Il Sig. GIANCARLO RANDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE ALIQUOTE/DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

VISTE le novità introdotte dalla legge di stabilità 2015, nr. 190 del 23 dicembre 2014, con particolare riguardo alla tassazione degli immobili a destinazione speciale e all'IMU su terreni agricoli ex montani, nonché la conferma che le limitazioni di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 si estendono anche al 2015 ovvero:

- La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (cioè 10,60);
- L'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille;

- I limiti dei due punti precedenti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare un'imposizione TASI equivalente o inferiore a quella determinata dall'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

VISTE le ulteriori novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015 come segue:

- Il comma 14 sancisce l'**esclusione dalla TASI delle abitazioni principali**, modifica incidente sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).
- In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso").
- Con la lettera b) viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).
- La lettera d) integra il comma 681 della legge di stabilità 2014. Viene previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli "immobili di lusso", versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento.

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

- «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comunicato del Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno con il quale comunica che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016, ha espresso parere favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, previsto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento in quota parte, dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, sono di seguito riportati:

- Illuminazione Pubblica	€ 70.000,00
- Manutenzione strade	€ 7.722,00
- Manutenzione verde pubblico	€ 20.800,00
- Manutenzione cimitero	€ 15.400,00
- Sicurezza stradale e segnaletica	€ 9.760,00
- Polizia locale	€ 53.397,73
- Protezione Civile	€ 500,00
- Tutela ambientale	€ 2.500,00

TOTALE

€ 164.329,73

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) componente TASI, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 43, in data 31/07/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- C.C. n. 44 del 31/07/2014 relativa all'approvazione delle aliquote e detrazioni per il tributo IUC componente TASI;
- C.C. n. 32 del 26/08/2016 con la quale, tra l'altro, venivano confermate per l'anno 2015, le aliquote e detrazioni per il tributo IUC componente TASI deliberate nell'anno 2014;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di adeguare le aliquote stabilite per le annualità 2014 e 2015 all'attuale normativa per l'anno 2016, nella misura seguente:

ALIQUOTA	DESCRIZIONE
0 (zero) per mille	<u>PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/11 E RELATIVE PERTINENZE</u> S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
0 (zero) per mille	<u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI E'</u> considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
0 (zero) per mille	<u>Aire E'</u> considerata equiparata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, comprese le relative pertinenze classificate in categoria C6,C7,C2 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, posseduta dai cittadini italiani <u>non residenti</u> nel territorio dello Stato e <u>iscritti</u> all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che <u>non risulti</u> locata o data in comodato d'uso; (per i requisiti: risoluzione del mef n.6/d del 26/06/2015)
2 per mille	<u>PER ALLOGGI SOCIALI</u> Fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (enti per l'edilizia residenziale pubblica) il possessore dell'immobile verserà la tasi dovuta nella percentuale del 90% con l'aliquota del 2 per mille - il detentore (locatorio) è esentato dal versamento tasi se l'immobile è destinato ad abitazione principale (obbligo di residenza e dimora abituale);
0 (zero) per mille	<u>PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale e che il coniuge assegnatario dimori e risieda abitualmente nell'unità immobiliare oggetto dell'assegnazione.

0 (zero) per mille	<u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA</u> L'immobile, iscritto o iscrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
0 (zero) per mille	<u>PER LE UNITA' APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse e unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
1 per mille	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
2,5 per mille	<u>IMMOBILI strumentali in categoria D ed A10</u> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/16 detto modulo;
2,2 per mille	<u>IMMOBILI strumentali in categoria C01 -C02-C03</u> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/16 detto modulo;
0 per mille	<u>PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENCAE</u>

TENUTO CONTO che:

- le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

TENUTO CONTO che

- il comma 688 art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 stabilisce che il versamento della TASI deve essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, lasciando, al contribuente, la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo

239, comma 1, lettera b, numero 7, del DLgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli n. sei contrari n. // astenuti n. //, espressi in forma palese per alzata di mano da n. // consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto esposto e motivato in narrativa, le liquote 2016 per il tributo sui servizi indivisibili (IUC TASI), indicate nello schema di seguito evidenziato, dando atto che le stesse non sono variate rispetto alle aliquote deliberate nell'anno 2015, fatta eccezione per tutte le unità immobiliari presenti nel seguente schema per le quali è stata indicata aliquota zero per mille:

ALIQUTA DESCRIZIONE	
0 (zero) per mille	<u>PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/11 E RELATIVE PERTINENZE</u> S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
0 (zero) per mille	<u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI E'</u> considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
0 (zero) per mille	<u>Aire E'</u> considerata equiparata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, comprese le relative pertinenze classificate in categoria C6,C7,C2 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, posseduta dai cittadini italiani <u>non residenti</u> nel territorio dello Stato e <u>iscritti</u> all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già <u>pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che <u>non risulti</u> locata o data in comodato d'uso; (per i requisiti: risoluzione del mef n.6/d del 26/06/2015)
2 per mille	<u>PER ALLOGGI SOCIALI</u> Fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (enti per l'edilizia residenziale pubblica) il possessore dell'immobile verserà la tasi dovuta nella percentuale del 90% con l'aliquota del 2 per mille - il detentore (locatorio) è esentato dal versamento tasi se l'immobile è destinato ad abitazione principale (obbligo di residenza e dimora abituale);
0 (zero) per mille	<u>PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale e che il coniuge assegnatario dimori e risieda abitualmente nell'unità immobiliare oggetto dell'assegnazione.

0 (zero) per mille	<u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA</u> L'immobile, iscritto o iscrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
0 (zero) per mille	<u>PER LE UNITA' APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse e unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
1 per mille	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
2,5 per mille	<u>IMMOBILI strumentali in categoria D ed A10</u> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/16 detto modulo;
2,2 per mille	<u>IMMOBILI strumentali in categoria C01 -C02-C03</u> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/16 detto modulo;
0 per mille	<u>PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENCAE</u>

2) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Illuminazione Pubblica	€ 70.000,00
- Manutenzione strade	€ 7.722,00
- Manutenzione verde pubblico	€ 20.800,00
- Manutenzione cimitero	€ 15.400,00
- Sicurezza stradale e segnaletica	€ 9.760,00
- Polizia locale	€ 53.397,73
- Protezione Civile	€ 500,00
- Tutela ambientale	€ 2.500,00

TOTALE € 164.329,73

4) di trasmettere in via telematica copia della presente deliberazione mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale così come disposto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033/20104 del 28/02/2014;

5) di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIANCARLO RANDO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ALBERTO NANTISTA

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 16/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Brembio, 16/05/2016

Il Messo Comunale
Mario Geronzi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000 e s.m.i.).

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

Brembio, li 16/05/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ALBERTO NANTISTA